



Studio e Redazione:



ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA
di PROTEZIONE CIVILE
Associazione Professionale ai sensi della Legge 04/2013
Presidente – Legale Rappresentante:
Cicchetti Marchegiani Giovan Battista
Sede Legale: Via Bolognola 7– 00138 – ROMA (RM)
C.F.97773270588 P.I.12634161009
Tel. 335.6877115 Fax 06.81151200 E-mail: insfo.pianificazione@pec.it

Team Professionisti Redattori:
Ing. Cicchetti Marchegiani Giovan Battista
Dott. Agr. Passarello Sebastiano
Sig. Duca Paolo

Aggiornamento: agosto 2025



INDICE GENERALE

PREMESSA	pag.03
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag.04
a) Normativa Nazionale di Riferimento.....	pag.04
b) Normativa Regionale di Riferimento.....	pag.06
OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	pag. 07
 PARTE PRIMA:	
Inquadramento Generale del Territorio.....	(Allegato1°)
 PARTE SECONDA:	
Scenari di Rischio Locale.....	(Allegato2°)
 PARTE TERZA:	
Condizioni Limite dell'Emergenza.....	(Allegato 3°)
 PARTE QUARTA:	
Organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile.....	(Allegato 4°)
 PARTE QUINTA:	
Risorse per la gestione dell'emergenza	(Allegato5°)
 PARTE SESTA:	
Procedure Operative di Intervento	(Allegato6°)
 PARTE SETTIMA:	
Formazione ed Informazione...	(Allegato7°)



Premessa

Il Comune di **MINEO**, Provincia di Catania, Regione Sicilia, giunge alla definizione del Piano di Protezione Civile dopo aver avviato un programma di creazione della struttura operativa Comunale di Protezione Civile ai sensi del D.lgs. 01/2018 della Legge 100/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il programma prevede l'attivazione e rendere operativo un Ufficio di Protezione Civile che, unitamente alle Associazioni Locali di Volontariato di Protezione Civile sostenuto dalle altre forme di volontariato locale, sappia fornire risposte adeguate ai fini del superamento dell'emergenza eventualmente in atto e di ripristino delle normali condizioni di vita. Questo Piano si pone quindi il duplice obiettivo di offrire alla comunità uno strumento operativo per la salvaguardia, controllo e intervento sul territorio nonché di contribuire a creare una autentica cultura nel settore.

Da qui un Piano per trasferire ai cittadini le principali norme di comportamento da seguire in caso di emergenza e per programmare azioni ed interventi rispetto all'insorgenza di eventi naturali o antropici.

Piuttosto che richiami ad elementi storici, descrittivi od alla nutrita normativa di settore, si è voluto fornire, ovviamente nello spirito delle linee guida per la redazione dei Piani elaborati da:

-Regione Sicilia Manuale Operativo per la Pianificazione Comunale o Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile O.P.C.M del 28 agosto 2007 N° 3606
-secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 (pubblicata in GURI N° 160 del 06/07/2021) Dipartimento della Protezione Civile ex-metodo Augustus; un Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile che sia anche un manuale operativo di intervento, pratico e diretto, per ogni singolo scenario di eventi prevedibili e/o verificabili ed uno strumento di rapida consultazione al fine di indicare chiaramente le procedure da eseguire per la prevenzione delle varie tipologie di rischio oltre le principali procedure operative per affrontare la situazione emergenziale.

Di fatto, diventa di primaria importanza, per la concludente praticità speditiva che assume, la consultazione dell'indice che per ogni evento previsto e/o annunciato dal Servizio Meteo Regionale, rimanda alla corrispondente procedura operativa suggerita per fronteggiare la specifica situazione, fornendo modalità di comportamento e consigli operativi sia ai cittadini che al personale di protezione civile.

Analogamente, il ricorso ad una veste grafica che utilizza una scala di colori diversa per indicare l'intensità di grado dei rischi previsti, vuole dare una rappresentazione che, già ad impatto visivo, renda nell'immediato l'idea del valore della pericolosità dello scenario dei rischi occorsi e/o previsti. Il Piano di protezione civile diventa in questo modo un supporto operativo indispensabile per garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale di Protezione Civile

I riferimenti legislativi in materia di Protezione Civile sono presenti già a livello di Carta costituzionale. Infatti, il comma terzo dell'art.n.117 della Costituzione Italiana indica la protezione civile tra le materie di legislazione *concorrente* per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo Stato.

La normativa nazionale di riferimento è il **D.lgs. 01/2018 Codice della Protezione Civile**.

Con la Ex Legge n.225/92 si era scelta la struttura del “servizio”, cioè un sistema di enti, uffici e strutture, centrali e periferiche, che svolge nell’ambito delle proprie sfere di responsabilità il ruolo di protezione della popolazione, soccorso e superamento dell’emergenza.

Con questa legge si introduce una ripartizione delle competenze di protezione civile tra gli enti amministrativi dello Stato, distinguendo le funzioni a livello regionale da quelle a livello centrale. Va rilevato che la legge n. 225/1992 è fondamentale poiché:

Individua le tipologie di eventi che sono oggetto d'intervento da parte della Protezione Civile;

Definisce quali sono i componenti del Servizio e le strutture operative; Stabilisce le attività e le competenze all'interno della Protezione Civile.

All’art. 4 della Legge sono precise quali sono le attività di Protezione Civile distinte in quattro tipologie: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

Compongono il Servizio Nazionale –secondo l’art.6– “*le amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane (...) e i gruppi associati di volontariato civile*”.

L’art.18, infine, definisce il ruolo e la partecipazione del Volontariato alle attività di protezione civile.

Un’ulteriore svolta al sistema di Protezione Civile in Italia viene data con le leggi **3 agosto 1998 n.267** e **11 dicembre 2000 n.365**, che hanno sancito la nascita della “rete” dei Centri Funzionali, costituita dall’insieme dei Centri Funzionali Regionali, coordinati dal Centro Funzionale Centrale che svolge un’attività di indirizzo e coordinamento.



I centri funzionali costituiscono il cuore del sistema di allerta nazionale poiché, attraverso un'attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul suolo, supportano le autorità di Protezione Civile nelle decisioni e nella gestione delle fasi di emergenza.

Con la **legge n. 100/2012** vengono modificati e aggiunti nuovi articoli che modificano la legge n. 225/92 rendendola più in linea con i canoni attuali di sicurezza e contenimento della spesa pubblica. In particolare, la legge n. 100/2012 prevede:

La ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Le ridefinizioni e disciplina delle attività di protezione civile.

L'inserimento di nuovi articoli riguardanti, rispettivamente, al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e per la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze.

La riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 “Stato di emergenza e potere di ordinanza”.

L'aggiornamento di alcuni passaggi relativi alle competenze di Regioni, Province e Prefetto.

Le attività di Protezione Civile sono state così ridefinite:

La **previsione** consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

La **prevenzione** consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

La **prevenzione** dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

Il **soccordo** consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza.

Il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.



2.2 Normativa Regionale di Protezione Civile

REGIONE SICILIA – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

La normativa della Regione in materia di protezione civile è basata sulla **Legge Regionale 31 agosto 1998 n. 14**

Tale legge, innovativa rispetto alla carente legislazione dell'epoca, ha creato un sistema di Protezione Civile regionale teso a garantire l'incolumità di civili, beni e ambiente per le seguenti tipologie di rischio:

- *Eventi sismici,*
- *Disastri idrogeologici,*
- *eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni,*
- *incendi boschivi e di grandi dimensioni,*
- *diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o comunque tali da alterare gravemente l'ambiente*
- *ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.*

Per molti di questi rischi la Regione ha emanato atti normativi specifici per disciplinare sia la pianificazione sia la prevenzione a cui si rimandano per le opportune conoscenze di merito.

La **Legge Regionale N° 14 del 1998** ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile secondo la quale la Protezione Civile Regionale è intesa come un Sistema di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti e adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità:

- a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;
- b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;
- c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale in grado di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale.



OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

La pianificazione dell'emergenza è lo sviluppo e mantenimento di procedure condivise finalizzate a prevenire, ridurre, controllare, mitigare le diverse condizioni di emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all'interno di un dato territorio.

La pianificazione dell'emergenza si configura come un processo ciclico di previsione dei rischi e di preparazione alle emergenze, supportato dalla definizione di procedure operative finalizzate a garantire l'organizzazione della operatività dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze.

La pianificazione dell'emergenza, inoltre, si relaziona alla pianificazione urbanistica e territoriale fornendole indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio, in tal modo garantendo da un lato l'integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione e, dall'altro, la disponibilità di risorse strutturali per la gestione delle emergenze che la stessa pianificazione territoriale deve identificare e programmare.

Con questi assunti, il Piano, sia esso Comunale o Intercomunale, deve rispondere ai seguenti obiettivi:

descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale, mediante la redazione di scenari costruiti sulla base dei Programmi Provinciali e Regionali di Previsione, che forniscono ai comuni le informazioni sulle pericolosità agenti sul territorio, e sulla base della conoscenza locale concernente i beni potenzialmente esposti a tali pericoli.

Gli scenari di rischio locale debbono poter permettere di dare risposta alle seguenti domande: quali eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale; quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati;

La risposta a queste domande consente:

di formulare ipotesi realistiche in merito alle esigenze tecnico-organizzative e alle risorse che in "tempo di pace" sarà necessario programmare per fornire un'efficace ed efficiente risposta alle condizioni di rischio;

fornire puntuale indicazioni alla pianificazione urbanistica e territoriale che con queste indicazioni dovrà coordinarsi.



Descrivere in forma analitica e tecnica il modello organizzativo, le procedure operative e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per garantire un rapido ritorno alla normalità.

Questa componente del Piano deve permettere di rispondere in maniera chiara e puntuale alle seguenti domande:

quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento atteso, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;

a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle diverse fasi i cui l'evento atteso si manifesterà;

Inoltre, il presente Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile si pone come ulteriore obiettivo primario di descrivere le azioni che in “tempo di pace” si metteranno in atto per garantire la necessaria preparazione tanto della popolazione che dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dell'evento calamitoso. Queste azioni sono essenzialmente di tipo formativo e informativo e ad esse dovrebbero affiancarsi, compatibilmente con la disponibilità di risorse periodiche esercitazioni finalizzate a sperimentare quanto previsto nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile